REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO E FORMAZIONE

Manuale per il Volontario di Protezione Civile nella Regione Siciliana

Prima edizione - 2014

"Non basta fare del bene, bisogna anche farlo bene"

(Denis Diderot filosofo , critico e scrittore francese 1713 – 1784)

A cura del Servizio Volontariato e Formazione*

**Responsabile del Servizio D.ssa Teresa M. D'Esposito*
Responsabile della U.O.B. Volontariato: Ing. Giuseppe Trippiedi

INDICE

INTRODUZIONE pag. 2

1. PARTE GENERALE:
- L'attività di volontariato pag. 3
- L'organizzazione di volontariato pag. 3
- La costituzione di un'Organizzazione di Volontariato pag. 3

2. L'ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. pag. 4
- Suddivisione pag. 4
- Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco T. V. P. C. pag. 4
- Requisiti per l'iscrizione pag. 4
- Domanda e documentazione pag. 5
- Cancellazione dall'Elenco Territoriale pag. 6
- Gli effetti dell'iscrizione pag. 6
- Organizzazioni di Volontariato e ONLUS pag. 7

3. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA pag. 8

4. NORME DI COMPORTAMENTO pag. 11
- La logistica pag. 11
- Il volontario pag. 11
- Comportamento del volontario pag. 11
- Equipaggiamento del volontario pag. 12
- Vestiario pag. 12
- Equipaggiamento di sussistenza pag. 12
- La calamità pag. 13
- Classificazione delle catastrofi pag. 13
- Comportamento del volontario soccorritore pag. 13
- Il ruolo attivo della popolazione colpita da calamità pag. 14

CONCLUSIONI pag. 14
- Non è l'uniforme che fa il vero Volontario pag. 14

LINK UTILI pag. 14

INTRODUZIONE

La presente introduzione vuole illustrare all'utente che si accinge alla lettura come è nata l'idea del "***Manuale del volontario di Protezione Civile***".

Da più parti ci si sente porre spesso la domanda: cosa si deve fare per diventare un Volontario di Protezione Civile?

Il presente Manuale intende dare una risposta, seppure in maniera molto semplice, alla suddetta domanda e si propone, molto semplicemente di fornire a colui che si prepara a diventare volontario le conoscenze di base sul mondo del volontariato sfruttando le esperienze precedenti, nonché i suggerimenti espressi nel tempo dalle varie organizzazioni.

Il Manuale è concepito come guida pratica nel lavoro associativo quotidiano ad uso del personale facente parte delle oltre 600 organizzazioni iscritte nell'Elenco Territoriale di Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana.

L'esposizione è stata mantenuta volutamente sintetica per non tediare il futuro volontario che si accinge alla lettura e per fornire solamente gli elementi fondamentali che è opportuno conoscere prima di entrare nel mondo del volontariato di protezione civile.

Essendo il Manuale uno strumento pratico si è cercato, per quanto possibile, di evitare l'uso di terminologie tecniche.

Negli allegati il lettore/la lettrice troverà alcuni importanti schemi tipo e modelli da utilizzare per la propria associazione.

Il presente Manuale si riferisce, pertanto, al volontario che si avvia ad entrare nel mondo della Protezione Civile, mentre per le indicazioni utili ai Responsabili delle Organizzazioni di volontariato già inserite nel nostro Elenco si rimanda ad altri manuali, che allo stato attuale sono in fase di elaborazione, in cui gli argomenti verranno affrontati in maniera più dettagliata e approfondita anche per quanto concerne gli aspetti legati alla formazione.

1. PARTE GENERALE

L'attività di volontariato

La legge nazionale L. 266/91 "*Legge quadro sul volontariato*" definisce l'attività di volontariato (recepita in ambito regionale con la L.R. n. 22/94 integrata dalla L.R. n. 41/96 per la Protezione Civile).

Per essere considerata tale, l'attività deve intendersi quella prestata dall'aderente in modo ***personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.***

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

L'organizzazione di volontariato

La definizione di "***Organizzazione di volontariato"*** è contenuta nell'art. 3 della stessa L. 266/91 che così recita: ***è considerata Organizzazione di volontariato ogni organismo di persone liberamente costituita che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.***

Esse possono però anche assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a migliorare i servizi oppure a rendere più efficiente lo svolgimento dell'attività.

Possono assumere qualsiasi forma giuridica che appaia loro la più adatta per il raggiungimento delle loro finalità, purché non sia in contraddizione con lo scopo della solidarietà.

Di regola vengono scelte le forme giuridiche dell'associazione non riconosciuta o riconosciuta.

Nel prossimo capitolo le due forme giuridiche verranno descritte più estesamente.

L'atto costitutivo o lo statuto delle Organizzazioni devono rispondere a tutti i requisiti previsti dalla legge. Questi requisiti verranno elencati singolarmente al punto "*Requisiti per l'iscrizione*".

La costituzione di un'Organizzazione di volontariato

Per costituire un'Organizzazione di volontariato sono a disposizione, sostanzialmente, due possibilità:

l'atto pubblico, che viene redatto da un notaio presente all'assemblea costitutiva il quale successivamente predispone d'ufficio la registrazione;

la scrittura privata, in cui la forma rimane libera.

La relativa procedura è semplice, in quanto vengono convocati i soci fondatori e si procede alla costituzione.

In un verbale si annotano le persone presenti (indicando i dati anagrafici) e tutte le deliberazioni (approvazione dello statuto, elezione degli organi ecc.); detto verbale va sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il verbale di costituzione forma, assieme allo statuto dell'Organizzazione, l'atto costitutivo che successivamente viene presentato anche all'Ufficio del Registro per la registrazione.

2. L'ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Suddivisione

L'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana, comprende tutte le Organizzazioni di Volontariato già iscritte nel Registro Regionale istituito con D.P.Reg. n. 12 /2001 che viene tenuto ed amministrato dal Servizio Volontariato e Formazione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Le Organizzazioni di Volontariato possono richiedere l'iscrizione in questo Elenco nella misura in cui rispondano ai presupposti previsti dalle leggi, con le modalità disciplinate dagli articoli 6 e 7 del D.P.Reg. n. 12/2001.

Il suddetto Elenco Territoriale comprende tre tipologie di Organizzazioni:

- le **Organizzazioni locali** iscritti nella sezione ordinaria del Registro;
- i **Gruppi Comunali** iscritti nella sezione speciale del Registro;
- le **Strutture aggregative di II livello**, che sono strutture di coordinamento di altre Organizzazioni già inserite in Elenco, iscritte nella sezione ordinaria del Registro.

L'iscrizione avviene con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di P.C. ed è condizione necessaria per entrare a far parte del Sistema Regionale della P.C. e beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge.

Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale del Volontariato.

Il numero delle Organizzazioni di Volontariato ad oggi complessivamente iscritte all'Elenco Territoriale è superiore a 600; nell'ultimo triennio si è notato un incremento annuo di circa 50 iscrizioni e ciò anche in relazione all'opera di sensibilizzazione portata avanti dal Dipartimento con la collaborazione delle Organizzazioni stesse.

Requisiti per l'iscrizione

Il Regolamento (D.P.Reg. n. 12 del 2001) prescrive, per l'iscrizione, il possesso di una serie di importanti requisiti.

Ogni Organizzazione che intenda iscriversi deve riportare nel proprio atto costitutivo e/o nello statuto e/o nell'accordo tra gli aderenti i seguenti punti:

- l'organizzazione non ha scopo di lucro;
- tutte le cariche associative sono elettive e vengono svolte gratuitamente;
- le prestazioni degli aderenti sono gratuite;
- la struttura è democratica;
- l'ammissione e l'esclusione di aderenti avviene in base a determinati criteri;
- gli aderenti hanno diritti e obblighi prefissati;
- l'organizzazione deve predisporre annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo, che viene presentato per l'approvazione all'assemblea degli aderenti;
- in caso di scioglimento i beni che residuano sono devoluti ad un'altra Organizzazione operante con finalità simili. In nessun caso i beni che residuano possono essere distribuiti fra gli aderenti.

Domanda e documentazione

Possono iscriversi nell'Elenco Territoriale le Organizzazioni di Volontariato che svolgono la propria attività con atto costitutivo registrato da almeno sei mesi.

La domanda, redatta dal legale rappresentante dell'Organizzazione secondo la modulistica predisposta dal DRPC reperibile al link riportato in appendice, va indirizzata al Servizio del D.R.P.C. competente per territorio provinciale di appartenenza che provvede ad effettuare l'istruttoria.

Le Organizzazioni cosiddette di II livello, cioè tutte quelle che costituiscono coordinamenti di Organizzazioni di Volontariato già in Elenco, per iscriversi dovranno invece indirizzare la loro istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Volontariato e Formazione – Via G. Abela, 5 -90141 Palermo.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti di cui all'art. 7 del D.P.Reg. n. 12/2001:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, unitamente allo statuto e/o agli accordi tra gli aderenti;

b) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le cariche sociali previste dallo statuto;

c) dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e dei volontari aderenti e il numero dei dipendenti;

d) dichiarazione attestante il numero e le mansioni rivestite dagli eventuali operatori esterni di cui l'associazione si avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo;

e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili, nonché della dotazione dei mezzi, delle attrezzature, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;

f) relazione sulla attività che l'organizzazione ha svolto e/o intende svolgere nell'ambito del territorio regionale con l'indicazione dell'eventuale articolazione in gruppi operativi o sezioni, distinti sia per ambiti territoriali, sia per particolari specializzazioni;

g) dichiarazione attestante la piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale e nazionale alle attività di protezione civile, a richiesta ed in conformità con le direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l'organizzazione è in grado di offrire ed attestando le specializzazioni e le professionalità possedute dagli aderenti;

h) dichiarazione, resa dal presidente dell'organizzazione, dal legale rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali all'interno dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 7, capoverso 14, della legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge alla legge n. 275/65, art. 10 sexies, comma 8, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1, dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell'albo dei costruttori, e di non avere riportato condanne penali né carichi pendenti;

i) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento relativa all'anno solare in corso;

l) le dichiarazioni di cui alle lett. b), c), d), e) e g) dovranno essere rese dal legale rappresentante, anche contestualmente, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

m) la dichiarazione h)bis inoltre, è stata aggiunta in ossequio D.Lgs. 6 agosto 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*

Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione l'Organizzazione può fare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi, al Presidente della Regione, oltre al ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art.6, comma 5, della legge n.266/91.

Cancellazione dall'Elenco Territoriale

Qualora un'Organizzazione iscritta perda anche solo uno dei requisiti sopracitati, può essa stessa richiedere la cancellazione al DRPC dall'Elenco Territoriale.

Anche in caso di scioglimento dell'Organizzazione va richiesta la cancellazione.

Qualora il Servizio del DRPC competente per territorio provinciale, che ha anche poteri di controllo, constati che i presupposti sono venuti meno lo stesso provvede a diffidare l'Organizzazione a regolarizzare la propria posizione e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione della stessa dall'Elenco Territoriale con Decreto del Dirigente Generale del DRPC.

Contro la cancellazione l'Organizzazione interessata può, entro 120 giorni dalla relativa comunicazione, presentare ricorso al Presidente della Regione Siciliana, oltre al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Gli effetti dell'iscrizione

Obblighi

a) Comunicazioni ai Servizi del DRPC competenti per territorio provinciale

Le Organizzazioni iscritte nell'Elenco Territoriale del volontariato di P.C. sono tenute a presentare ogni anno (entro il 30 aprile) ai Servizi del DRPC competenti per territorio provinciale, ovvero, nel caso di Organizzazioni di II livello al Servizio Volontariato e Formazione del DRPC:

- copia dei bilanci consuntivi;
- dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- dichiarazione attestante il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro regionale;
- indicazione di eventuali contratti di lavoro dipendente od autonomo, comunque instaurati dall'organizzazione ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge n.266/91;
- relazione sulle attività produttive o commerciali, eventualmente esercitate a supporto dei compiti istituzionali dell'organizzazione, dalla quale si evinca l'effettiva marginalità delle stesse;
- dichiarazione di eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto o negli accordi tra gli aderenti, resa, ai sensi dell'art.4 della legge n.15/68, dal legale rappresentante dell'organizzazione entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1 del presente articolo

b) Obblighi contabili

Le Organizzazioni di Volontariato sono obbligate per legge a predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo. Il legislatore richiede solamente un contenuto minimo e stabilisce che i beni, i contributi e i lasciti ricevuti risultino dal bilancio. Questa annotazione deve essere completata con le restanti operazioni, per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.

Assicurazione dei volontari

La legislazione statale (Decreto Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 14.02.1992) obbliga le Organizzazioni di Volontariato a stipulare delle assicurazioni per i propri volontari iscritti, per coprire il rischio della responsabilità civile. Tale obbligo è stato ulteriormente sancito nell'ultimo triennio dall'applicazione della normativa sulla sicurezza conseguente al D.L. 81/2008 e successivi decreti applicativi.

Agevolazioni

L'iscrizione all'Elenco Territoriale del volontariato di Protezione civile è condizione necessaria per:

- accedere ai benefici normativi discendenti dal D.P.R. 194/2001 di cui agli artt. 9 e 10, che garantiscono al datore di lavoro del volontario impiegato in attività di p.c. il rimborso delle giornate lavorative ed alle Organizzazioni il rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- stipulare convenzioni con Enti ai sensi della L. 266/91;
- accedere ad eventuali contributi.

Possono presentare domanda di contributo tutte le Organizzazioni iscritte nell'Elenco Territoriale. Le domande vanno indirizzate al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio competente per territorio, ovvero, per le Organizzazioni di II livello, al Servizio Volontariato e Formazione.

Può essere elargito un contributo massimo del 80 % del fabbisogno documentato.

Il restante 20% viene generalmente coperto da cofinanziamenti o da autofinanziamenti.

I contributi possono essere concessi per le seguenti finalità:

• sostegno a specifiche attività o progetti;
• rimborso dei costi relativi a polizze assicurate di volontari e mezzi;
• acquisto di nuove attrezzature, equipaggiamenti e mezzi;
• miglioramento della preparazione tecnica mediante formazione o attività addestrativa;
• attività di divulgazione della cultura di p.c. nei confronti dei cittadini al fine di ridurre il rischi in caso di calamità;

Per il finanziamento dei progetti si tiene conto dei seguenti parametri:

• rischi del territorio;
• benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
• idoneità dell'Associazione di volontariato richiedente a svolgere proficuamente l'attività proposta, verificabile attraverso la precorsa esperienza;
• consistenza di altri precedenti contributi concessi dal DRPC.

Organizzazioni di volontariato e ONLUS

Le Organizzazioni di Volontariato sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di diritto, qualora non svolgano altre attività commerciali oltre alle attività istituzionali e alle attività secondarie previste dalla normativa. Questo significa che possono applicare i vantaggi previsti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), se sono più favorevoli. Esse però non sono tenute a rispettare le rigide condizioni previste per le ONLUS, ma redigono anche in questo caso il citato bilancio consuntivo.

Tra le maggiori agevolazioni per le ONLUS possiamo citare ad esempio quella relativa all'esenzione dall'IVA, che però presuppone l'iscrizione in un apposito registro delle Organizzazioni ONLUS tenuto presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e quella non meno importante di potere essere destinatari della quota del 5 per mille che ogni anno viene devoluto in occasione della dichiarazione dei redditi.

3. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il decreto legislativo n. 81/2008, che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate esclusivamente a loro. La norma, infatti, prevede che un settore tanto importante caratterizzato da esigenze particolari non assimilabili ad altri ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un'attenzione particolare.

Si possono pertanto individuare tre capisaldi:

- **l'art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008**, che ha stabilito che nei riguardi delle Organizzazioni di Volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco, le disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza negli luoghi di lavoro sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività da individuarsi con un successivo decreto interministeriale. Il primo caposaldo ha dunque aperto la strada ad un approccio specifico e mirato alla sicurezza per le attività di volontariato di protezione civile, rinviandone l'individuazione precisa ad un successivo provvedimento, di contenuto tecnico, da emanarsi a cura dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- **il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011. Il secondo caposaldo ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sui quali dovrà svilupparsi l'azione concreta delle Organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano.

  Questi principi, in estrema sintesi, sono:

  le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile e che hanno reso necessario individuare un percorso ad essi dedicato, ossia:
  - la necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
  - l'organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
  - l'imprevedibilità e l'indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e la conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
  - la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, dalle procedure e dagli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;

  l'individuazione preventiva di:
  - scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;
  - compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati;

  l'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

- la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
- il controllo sanitario generale;
- la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste;
- la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;

l'obbligo, per il legale rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, di assicurare l'osservanza degli obblighi associativi sopra elencati;
la precisazione che le sedi delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, ed i luoghi di intervento e le sedi di attività formative o esercitative non sono considerati luoghi di lavoro (a meno che al loro interno si svolgano eventuali attività lavorative);
la puntualizzazione che l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l'omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile.

Nel fissare questi punti il provvedimento ha inteso, quindi, stabilire che:

- è responsabilità di ciascuna Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto;
- è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni che, ai vari livelli, dal centro alla periferia, coordinano il sistema nazionale della protezione civile, supportare in ogni modo la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ad attività formative e addestrative in materia di sicurezza;
- la sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria Organizzazione, all'acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni, alla crescita del ruolo che il singolo volontario può essere chiamato a svolgere nel gruppo a cui appartiene;
- analoga attenzione continua deve essere obiettivo primario e imprescindibile dell'azione delle autorità pubbliche che coordinano le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, che devono, quindi, coerentemente orientare a tali finalità tutte le proprie attività di supporto al volontariato, anche mediante la concessione di contributi a ciò destinati;
- la cura della salute dei volontari merita un'attenzione particolare: sia dal punto di vista del controllo sanitario generale e di base, sia da quello, specifico, della sorveglianza sanitaria, limitata ai casi di superamento delle soglie di esposizione e negli altri casi previsti nel D. lgs. 81/2008.

- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 e successivo decreto del 25 dicembre 2013, con i quali, vengono definite le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni in materia di scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari, di controllo sanitario di base, di formazione. Il terzo caposaldo individua gli scenari di rischio e tratta la definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato.

Il suddetto decreto comprende 4 allegati:

- **l'allegato 1** contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli "scenari di rischio di protezione civile" e i compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle Associazioni di

protezione civile, allo scopo di assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale;
- **l'allegato 2** definisce lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari di protezione civile in materia di tutela della propria salute e sicurezza, per consolidare una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale;
- **l'allegato 3** contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari di protezione civile, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività;
- **l'allegato 4** contiene l'intesa per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.L.vo 81/2008, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, la modalità di svolgimento delle stesse, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del citato D.L.vo, nonché delle forme organizzative per assicurare l'individuazione dei medici competenti nel rispetto dell'art. 15 del D.L.vo, con oneri a carico del Dipartimento di Protezione Civile o delle Regioni.

Questi documenti contenenti "indirizzi comuni", costituiscono, quindi, le basi di partenza per l'applicazione delle disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, per le Organizzazioni di Volontariato e per le autorità pubbliche che le coordinano.

La sicurezza viene, quindi, intesa come un processo continuo che si sviluppa lungo tutta la vita dell'organizzazione, fatto di attività, in particolare formative, finalizzate a tutelare i volontari nella loro attività di protezione civile e preservandone la specificità.

4. NORME DI COMPORTAMENTO

La logistica

LA LOGISTICA è definita l'arte di predisporre, da parte di personale preparato, i mezzi di trasporto, le comunicazioni, gli approvvigionamenti, le strutture di accoglienza e di ricovero.

Nel quadro di una situazione di emergenza, si tratta dell'insieme del personale, dei mezzi e dei materiali da mettere in opera per una buona organizzazione dei soccorsi.

La logistica deve garantire:

A) Primo soccorso immediato;
B) Diagnosi medica delle vittime traumatizzate, completata da interventi di estrema urgenza che consenta loro di sopravvivere ed affrontare il trasporto (triage);
C) Ripristino e gestione dei sistemi di comunicazione tra l'area sinistrata, il mondo esterno e i soccorritori;
D) Evacuazione dalla zona sinistrata;
E) Trasporto e conservazione di viveri e materiali;
F) Distribuzione di viveri e materiali a sinistrati e soccorritori;
G) Installazione e gestione di strutture di ricovero per sinistrati e soccorritori;
H) Sostituzione periodica del personale soccorritore.

L'impegno dei mezzi, la loro distribuzione, il loro impiego sul terreno, tenendo conto della natura della catastrofe, delle conseguenze materiali e umane e dei compiti da svolgere, è chiamata TATTICA

Il Volontario

Il Volontario organizzato costituisce una risorsa indispensabile nella gestione dell'emergenza in supporto agli Enti competenti.

In base alle sue conoscenze specifiche partecipa direttamente alle operazioni di soccorso, provvedendo al trasporto e alla cura dei feriti, all' assistenza della popolazione, ad attività tecniche o logistiche.

I Volontari, ben equipaggiati ed addestrati, è bene che si presentino sul luogo dell'emergenza già organizzati in gruppi precostituiti, omogenei, ed autonomi.

E' l'Autorità responsabile dell'organizzazione dei soccorsi a decidere il numero di volontari da utilizzare ed il luogo dove inviarli.

Il volontario deve svolgere il compito che gli e' stato affidato, con efficacia e disciplina, a qualunque livello della catena dei soccorsi si trovi ad operare.

Comportamento del Volontario

Quando il Volontario è il primo testimone di un evento, deve:

1) Trasmettere l'allarme.
2) Fornire tutte le informazioni e gli elementi utili affinchè l'intervento dei soccorritori sia rapido e mirato.

ATTENZIONE - Le informazioni che il Volontario fornisce devono rispecchiare la realtà e se non dettate da una specifica conoscenza, non devono contenere valutazioni personali.

3) Deve rimanere sul luogo dell'evento fino all'arrivo dei soccorsi. Deve sospendere la propria azione individuale nel momento in cui si costituisce la prima organizzazione di soccorso.

4) Quando il Volontario è inserito in una azione di soccorso articolata e complessa, deve:
- Integrare la propria attività nel piano generale dei soccorsi.
- Evitare di isolarsi e compiere azioni dettate solo dalla propria iniziativa e dal proprio impulso.

Equipaggiamento del Volontario

Il Volontario, quando partecipa ad un'azione di soccorso, deve essere in grado di operare nelle condizioni ottimali, senza costituire un peso per gli altri soccorritori ne mettere a repentaglio la propria incolumità.

Il Volontario soccorritore, perciò, deve essere dotato di adeguati DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).

Questi sono di due tipi:

1) VESTIARIO
2) EQUIPAGGIAMENTO DI SUSSISTENZA

Vestiario

Il Volontario deve indossare capi di abbigliamento (vestiario) con le seguenti caratteristiche:

- essere adatti alle condizioni ambientali in cui si è sviluppata l'emergenza;
- proteggere dall'azione di elementi ostili (caduta di oggetti, folgorazioni, ecc...);
- essere rinforzati nelle tre parti più importanti del corpo: testa con casco protettivo, mani con guanti, piedi con stivali o altre calzature specifiche se le condizioni di lavoro lo richiedono;
- essere adatti alle condizioni climatiche della località colpita dall'emergenza: deve, quindi, proteggere il Volontario dal caldo, dal freddo, dalla pioggia o dall'umidità, anche per periodi prolungati;
- essere idonei al posto di lavoro a cui è assegnato il Volontario;
- essere comodi, non ostacolare i movimenti, ma non deve offrire appigli;
- essere di tessuto resistente.

Nel caso in cui il Volontario sia dotato di una uniforme, questa deve:

- essere omologata;
- essere identica per tutti i membri della stessa Organizzazione;
- avere un colore particolare, un simbolo o un distintivo ben visibile per permettere l'identificazione del Volontario, della sua mansione e dell'Organizzazione di appartenenza.

Equipaggiamento di Sussistenza

Il Volontario soccorritore deve essere autonomo soprattutto nel primo periodo dell'emergenza, in attesa che la componente logistica dei soccorsi venga organizzata.

Il Volontario deve essere autonomo sui piani:

- ALIMENTARE (scorta di acqua da bere, razioni alimentari)
- ALBERGAMENTO (sacco a pelo, coperta, eventuale tenda)
- Il Volontario, inoltre, anche durante l'emergenza, deve rispettare le regole di igiene personale, soprattutto in caso di intervento prolungato nel tempo. Il materiale necessario (biancheria di ricambio, sapone, dentifricio, ecc...) deve essere conservato in contenitori (borse o zaino) di facile trasporto.
- PRONTO SOCCORSO PERSONALE.

ATTENZIONE - E' opportuno che il Volontario porti con se, sia durante l'emergenza che in esercitazione, un minimo pronto soccorso personale, per far fronte a piccole emergenze (escoriazioni, abrasioni, piccole ferite, distorsioni, ecc...)

La Calamità

La calamità è un avvenimento improvviso e inaspettato che colpisce una collettività, sconvolge l'organizzazione sociale e provoca danni molto importanti, sia alla popolazione (morti e feriti) che alle cose (case, strade, ecc...).

La calamità causa una temporanea sproporzione tra mezzi di soccorso disponibili immediatamente e le reali necessità causate dall'evento.

La calamità è un avvenimento che richiede la mobilitazione straordinaria di una grande quantità di soccorsi.

Classificazione delle Catastrofi

Esistono due metodi di classificazione delle catastrofi. Il primo si basa sull'origine dell'evento, il secondo sul numero di vittime provocate.

Classificazione delle catastrofi in base alla loro origine

CATASTROFI NATURALI

- Catastrofi geologiche - Terremoti, frane, eruzioni vulcaniche, maremoti.
- Catastrofi climatiche - Alluvioni, inondazioni, valanghe, mareggiate, grandinate, ecc...
- Catastrofi batteriologiche – Epidemie
- Catastrofi zoologiche - Invasioni di cavallette, termiti, ecc...

CATASTROFI TECNOLOGICHE

- Incidenti - Stradali, aerei, ferroviari, marittimi, fluviali.
- Incidenti - Chimici, nucleari, trasporto di sostanze pericolose.
- Incendi - Abitazioni, uffici, complessi industriali.
- Crollo – Immobili
- Cedimenti – Dighe
- Esplosioni - Silos, ordigni, materiali pericolosi

Comportamento del Volontario Soccorritore

Quando il volontario soccorritore e' chiamato a svolgere un compito o a portare a termine una missione, deve:

1) frenare ogni slancio impulsivo
2) frenare la propria suscettibilità
3) lasciare spazio ad un atteggiamento modesto e allo spirito di disciplina.

Il volontario deve possedere tutte le qualità necessarie per operare in un ambiente ostile o su un terreno difficile. Questo adattamento alle diverse funzioni si ottiene con un addestramento permanente e un aggiornamento continuo nel campo delle proprie conoscenze specifiche.

Se saranno rispettate queste condizioni, l'opera del volontario sarà efficace nella catena dei soccorsi e potrà portare il proprio aiuto in ogni situazione di emergenza eccezionale.

Il Volontario soccorritore, quando si trova nella località colpita dalla catastrofe, davanti alle rovine delle case, alla sofferenza dei feriti, ai morti, alla disperazione di chi ha perso i propri cari o i propri averi, deve saper controllare le proprie inevitabili emozioni, al fine di poter prestare la propria opera di soccorso al meglio.

Si possono diminuire gli effetti dovuti alle forti emozioni imparando a ripetere i "gesti tecnici" in modo automatico.

Questo risultato lo si raggiunge effettuando molte esercitazioni: solo così il Volontario soccorritore può svolgere il proprio compito con calma, in modo lucido e preciso.

Il Volontario soccorritore, durante l'emergenza, deve dimostrare autocontrollo e fermezza.

E' provato che molte reazioni nevrotiche da parte di superstiti o vittime, sono ridotte o eliminate con incoraggiamenti o con ordini impartiti con fermezza.

Il Volontario soccorritore se si comporta in modo calmo e dimostra sicurezza nel compiere i suoi "gesti tecnici", trasmette a chi è stato colpito dalla calamità un effetto rassicurante; deve quindi imparare a dimostrarsi calmo, fermo, autorevole e rassicurante.

Il ruolo attivo della popolazione colpita da calamità

La popolazione colpita da una calamità, anche se vittima di reazioni imprevedibili, ha un ruolo importate ed utile nella gestione dei primi soccorsi.

Gli abitanti della zona interessata dall'evento, infatti, possono:

- indicare ai convogli dei soccorritori le vie di comunicazione migliori o alternative
- collaborare nella ricerca dei dispersi e nel riconoscimento delle vittime
- fornire informazioni indispensabili a proposito di eventuali pericoli derivanti dalla presenza di industrie, di depositi o di altre attività nella zona.

Occorre ricordare, inoltre, che tra le vittime ci possono essere persone che per la loro professione, preparazione e posizione sociale possono esercitare un ruolo importante nella organizzazione dei soccorsi e influenzare positivamente la popolazione, amministratori pubblici, medici, ministri del culto, insegnanti, rappresentanti delle forze dell'ordine, ecc...).

Non tenere conto di queste risorse umane esistenti è un errore sia sul piano organizzativo, che su quello della prevenzione delle reazioni psicologiche collettive causate dalla calamità.

CONCLUSIONI

Troppo spesso si incontrano nel mondo della Protezione Civile Volontari (sicuramente animati da grande generosità, disinteressato altruismo e buona volontà) che dedicano molta attenzione:

- ai tesserini da esibire
- ai variopinti adesivi con cui ornare la propria autovettura
- alla mitica "uniforme" (spesso trasformata in una ricca collezione di distintivi di forme e colori differenti)

Con queste pagine, si spera di aver chiarito che la Protezione Civile è ben altra cosa: è una scienza.

Non è l'uniforme che fa il vero Volontario

- Tutti i volontari, qualunque sia il loro compito specifico, in caso di emergenza "vera", sono in grado di operare in modo adeguato?
- La buona volontà e la disponibilità sostituiscono la mancanza di preparazione?
- Le Organizzazioni di Volontariato, oltre alle uniformi, forniscono ai loro iscritti anche gli strumenti per prepararsi ad operare sempre meglio?

LINK UTILI

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Volontariato: *http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/volontariato.wp;jsessionid=E694C34570B0D2A0878FED0063DD228F*

Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Protezione Civile – Portale del Volontariato: *http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/portvol/volontariato.asp*

Centro di Servizi per il Volontariato Etneo (CSVE): *http://www.csvetneo.org*

Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo (CESVOP): *http://www.cesvop.org*

Centro di Servizi per il Volontariato di Messina (CESV Messina): *http://www.cesvmessina.it*